



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
*Città Metropolitana di Torino*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**N. 23 del 05/03/2025**

---

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2025**

---

L'anno duemilaventicinque, addì cinque del mese di Marzo alle ore 14:36, nella solita Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, in prima convocazione, si è riunita la Giunta Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

	<b>Cognome Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>
1	PALMIERI STEVEN GIUSEPPE	SINDACO	NO
2	SCRIMA ANNA MARIA	ASSESSORE	SI
3	BARBIANI PIERPAOLO	ASSESSORE	SI
4	GRANISSO VITTORIO	ASSESSORE	SI
5	MONTAGONO DAVIDE	ASSESSORE	SI
6	PERACCIO ROSSANA	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Presiede Il Vice Sindaco Anna Maria Scrima.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Ruggiero Giuseppina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza svoltasi in modalità mista ai sensi dell'art. 5 del nuovo *Regolamento per il Funzionamento della Giunta*, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66/2022, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in videoconferenza il Vice Sindaco Anna Maria Scrima, gli Assessori Pierpaolo Barbiani, Davide Montagono e Rossana Peraccio.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 05/03/2025**

---

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – CONFERMA TARIFFE ANNO 2025**

---

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'assessore Vittorio Granisso

#### **PREMESSO CHE**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 prevede che nella commisurazione delle tariffe debbano essere considerati i criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i., con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

Preso atto che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 introduce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, e sono stati forniti chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, nonché la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*.

Considerata la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che istituisce i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 concernenti gli *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*.

Letta la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 di *“Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*.

Richiamato, inoltre, il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 recante la nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 il quale prevede la c.d. fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche di dimostrare di avviare a recupero i rifiuti urbani da loro prodotti, potendo quindi richiedere una riduzione della parte variabile della tariffa TARI;

Preso atto che l'entrata in vigore dell'art. 238 comma 10 D.Lgs. 152/2006 non ha comportato l'abrogazione dell'art. 1 co. 649 L. 147/2013 in tema di riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze che dimostrano di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani (ex assimilati).

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 151, comma 1 e l'art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissano al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale ribadisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, stabilisce che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Considerato che con deliberazione n. 62 del 17/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

Richiamata la delibera n. 23 del 21/06/2024 con cui il Consiglio Comunale ha preso atto dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF del Comune di Alpignano approvato dal Consorzio CADOS con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 23/04/2024 e che in particolare espone, per il 2025, un costo complessivo di € 2.927.448,00.

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011 prevede che le delibere e i regolamenti TARI acquistano efficacia della data di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- l'art. 1, comma 666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 *bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Preso atto che trovano ancora applicazione i coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  in quanto, ARERA non ha ancora disciplinato il nuovo metodo di determinazione delle tariffe per cui vige ancora la deroga dei coefficienti di produttività del DPR 158/1999 prevista dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013 secondo il quale "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*".

Ritenuto di adottare i coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$ , per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'Allegato 1 della presente delibera.

Richiamata la deliberazione n. 24 del 21/06/2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 e i collegati coefficienti  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $K_c$  e  $K_d$  di produzione rifiuti.

Valutato, di confermare le tariffe TARI approvate con la predetta deliberazione anche per l'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 1 della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante.

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come specificato nell'Allegato 2 della presente deliberazione.

Dato atto che le tariffe così definite garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e l'obiettivo di recuperare l'importo del piano economico finanziario per l'anno 2025.

Considerato che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Considerato che

- il Comune di Alpignano ha recepito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/05/2023 le modifiche al Regolamento per la disciplina sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) sulla base dell'adeguamento ARERA conseguenti alla predetta delibera 15 del 2022;
- l'art. 27 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI specifica, al comma 3, che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali.

Ritenuto fissare con il presente provvedimento le seguenti scadenze di versamento della TARI per l'anno 2025, al fine di garantire forme di pagamento rateizzate che agevolino i contribuenti e, al contempo, garantiscano all'Ente un flusso costante di entrata nell'arco dell'esercizio finanziario:

- prima rata: entro il 31 Marzo 2025
- seconda rata: entro il 30 Giugno 2025
- terza rata: entro il 30 Settembre 2025
- quarta rate: entro il 15 Dicembre 2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/03/2025.

Dato atto, in materia di agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 del vigente Regolamento TARI, di confermare per il 2025 quelle applicate nell'anno d'imposta 2024, precisamente:

- riduzione del 50% con reddito ISEE compreso tra € 0 e € 9.000,00
- riduzione del del 35% con reddito ISEE compreso tra € 9.001,00 a € 11.000,00
- riduzione del del 25% con reddito ISEE compreso tra € 11.001,00 a € 13.000,00
- riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari con reddito ISEE al di sotto di € 16.000,00 in cui sia presente un disabile che presenta connotazioni di gravità ai sensi della legge 104/92 – art. 3 – commi 2 e 3.

Di proporre l'invio delle istanze di sgravio, redatte su apposito modulo, entro il 31 luglio 2025, previo versamento della prima e della seconda rata di acconto, a pena di "esclusione del beneficio".

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 28/07/2020 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2021 e n. 29 del 22/05/2023.

Considerato che il PEF non appare riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni - ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione poiché non costituisce uno strumento di programmazione.

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Considerato che la presente nomina non comporta nessun impegno di spesa da parte dell'Ente.  
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L).

Visto lo Statuto del comune di Alpignano.

Dato atto che il presente atto compete alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL.

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese.

### **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare anche per l'anno 2025, come già evidenziato con la deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 17/12/2024, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvate 2024 e i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe, di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche come da Allegato 2 della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  7. €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  8. €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
  - prima rata: entro il 31 Marzo 2025
  - seconda rata: entro il 30 Giugno 2025

- terza rata: entro il 30 Settembre 2025
- quarta rate: entro il 15 Dicembre 2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/03/2025.

10) di confermare, in materia di agevolazioni per le utenze domestiche con riferimento all'ISEE di cui all'art. 20 del vigente Regolamento TARI, anche per il 2025, quelle applicate nell'anno d'imposta 2024, precisamente:

- riduzione del 50% con reddito ISEE compreso tra € 0 e € 9.000,00
- riduzione del del 35% con reddito ISEE compreso tra € 9.001,00 a € 11.000,00
- riduzione del del 25% con reddito ISEE compreso tra € 11.001,00 a € 13.000,00
- riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari con reddito ISEE al di sotto di € 16.000,00 in cui sia presente un disabile che presenta connotazioni di gravità ai sensi della legge 104/92 – art. 3 – commi 2 e 3.

Di proporre l'invio delle istanze di sgravio, redatte su apposito modulo, entro il 31 luglio 2025, previo versamento della prima e della seconda rata di acconto, a pena di “esclusione del beneficio”.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero Collegio, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i. al di procedere all'approvazione tempestiva del ruolo.

\*\*\*\*\*

#### **Efficacia**

La deliberazione è immediatamente eseguibile

#### **Pubblicazioni e comunicazioni**

La deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune; data/oggetto/numero della stessa saranno pubblicati in "Amministrazione Trasparente-Sezione Provvedimenti – Provvedimenti degli organi politici", ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

La deliberazione è comunicata ai Capigruppo consiliari, nonché ai Responsabili di Area.

#### **Ricorso**

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso, da chi ne abbia interesse, al Tribunale amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  
Anna Maria Scrima

Il Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Ruggiero Giuseppina

Documento firmato digitalmente